

ACCORDO CONTRATTUALE 2016/2017
EX ART. 17 L.R. 16.8.2002, N. 22 ED ART. 8 QUINQUIES D.LGS.
30.12.1992, N. 502
TRA LA AZIENDA ULSS E LA STRUTTURA SANITARIA DATA
MEDICA s.p.a.

Premesso:

- che la Ditta Data Medica Padova S.p.a. , rappresentante legale Dott. Federico Regazzo nato a Padova il 11.11.1972, con sede a Padova, via Zanchi, 89, C.F./P.I. 0477060289 è in possesso dell'autorizzazione n. 89 del 17 aprile 2014 all'esercizio di una struttura sanitaria rispondente alla tipologia rientrante nella classificazione approvata con DGRV n. 2501 del 6.08.2004 ubicata in Campo Marconi, 24 Chioggia (VE) con **COD: B10: AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO, NEI LOCALI SITI IN CHIOGGIA CAMPO MARCONI, 24,**
- e dell'autorizzazione rilasciata con il provvedimento prot. n. 3641/G.D.T. del 2.03.2016 emesso dal **COMUNE DI CAVARZERE PER I LOCALI DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ N. 65/a SITI IN CAVARZERE (VE).**
- **L'attività sarà svolta sotto la Direzione Sanitaria del dr. Casarotto Mario (in possesso di Laurea in Medicina), nato a Verres (AO) il 8.02.1942, residente a Padova, via Berti, 22. iscritto all'albo Professionale della provincia di Padova dei medici chirurghi con il n. 3470 del 12.03.1976, specialista in medicina di laboratorio.**
- Che il rappresentante legale della Struttura Sanitaria Ditta Data Medica S.p.a. Dott. Federico Regazzo non è stato destinatario di un provvedimento di diniego e che è titolare di accreditamento istituzionale in virtù di delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 14 dicembre 2010, n. 3.108. per la funzione già provvisoriamente accreditata, rinnovato con DGR n. 2677 del 30.12.2013 per la quale è stato richiesto l'accREDITAMENTO istituzionale, che trova rispondenza nelle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale con riferimento a:
 1. **SEDE OPERATIVA DI CAMPO MARCONI N. 24 A CHIOGGIA (VE) classificazione della struttura B10 Medicina di Laboratorio (COD. MIN. 521401).**
 2. **E PUNTO PRELIEVI DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ N. 65/a A CAVARZERE, Classificazione della struttura B.5.14 Punto Prelievi (COD. MIN. 521401)**
 3. **SPECIALITÀ ESERCITATA IN REGIME AMBULATORIALE -BRANCA n. 03 MEDICINA DI LABORATORIO-**
esercitata in regime ambulatoriale per conto del Servizio Sanitario Regionale.
- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla DGR 2088 del 7.12.2011, è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale.
- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Commissario dell'Aulss 14 ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, approvata dalla Regione.
- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 quinquies del D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche.

- Che con delibera n. 1923 del 23 dicembre 2015 la Giunta Regionale ha attribuito alle Aziende ULSS il Budget anno 2016 e 2017, tra le altre anche della Branca di Medicina di Laboratorio per gli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali.
- che il presente accordo contrattuale è redatto in triplice copia, di cui una da trasmettere alla Segreteria regionale per la sanità a cura dell'Aulss.

TUTTO CIÒ PREMESSO;

TRA

l'Azienda Ulss n. 14 di Chioggia (di seguito "azienda") rappresentata dal Commissario dott. Giuseppe Dal Ben con sede legale in Chioggia via Madonna Marina , 500 c.f e P.IVA 02798310278

E

la Struttura Sanitaria Ditta Data Medica Padova S.p.a. , rappresentata dal Dott. Federico Regazzo, nato a Padova il 11.11.1972, con sede a Padova, via Zanchi, 89, C.F./P.I. 0477060289, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la P.A.

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale nell'ambito delle funzioni accreditate. Tale Accordo come confermato dalla DGR n. 1923 del 23 dicembre 2015, prevede, in applicazione dell'art. 1 dell'allegato A alla DGR 1765 del 28.08.2012, una calendarizzazione delle prestazioni a Budget articolata in dodicesimi nell'anno solare.

La DGR 1923 del 23 dicembre 2015 propone la definizione dei Budget per gli anni 2016 e 2017 con l'assegnazione delle quote ai singoli erogatori, eccezion fatta la Medicina di Laboratorio la cui attribuzione resta in capo alle Aziende ULSS. In particolare spetta alle AULSS la verifica sui volumi di attività per la stipula dei contratti alla luce di quanto previsto in tema di reti di laboratorio come di seguito riportato:

- la L. R. 7 febbraio 2014 n. 2 all art. 17/ter denominato "disposizioni in materia di laboratori analisi" ha introdotto l'ulteriore e specifico criterio dell'organizzazione secondo un modello di rete per le strutture accreditate nella branca di medicina di laboratorio e, con successiva DGR n. 524 del 15 aprile 2014, è stato previsto come tale rete debba corrispondere a criteri oggettivi di soglia minima di attività prevedendo come soglia minima l'erogazione di 800.000 esami all'anno, da raggiungere in tre anni, ovvero a far data dal 2018, partendo comunque da un volume minimo di 500.000 esami erogati all'anno. La verifica dei volumi di attività erogati nel corso dell'anno 2015 nell'ambito delle reti costituite rappresenta un requisito per l'accREDITAMENTO e la successiva stipula di accordi per il biennio 2016 e 2017.
- Con nota del 29 marzo 2016 a firma dell'amministratore delegato, la Data Medica Padova S.p.a. dichiara di aver costituito una rete di laboratori analisi di tipo A con i laboratori di via Zanchi, 89 Padova (ULSS 16) e di Campo Marconi, 24 Chioggia con relativo punto prelievo di via Martiri, 65/A Cavarzere (ULSS 14) in data 14.03.2008; con la BioSoc di Bertaso e C. con sede legale in Badia Polesine (RO) via XX settembre, 90 in data 23 novembre 2012; con Laboratorio Centro

Salus Srl di San Polo di Piave (TV) in data 02 marzo 2015. Dichiaro inoltre di aver eseguito all'interno della Rete per l'anno 2015 n. 1.106.000 prestazioni.

- All'interno del Budget che questa Azienda, in virtù dei punti precedenti assegna per il biennio 2016 ó 2017 , il laboratorio Data Medica si impegna ad eseguire prelievi domiciliari per un numero pari a circa 15 prelievi a settimana. Le modalità organizzative, saranno concordate direttamente con il Servizio di Assistenza Domiciliare dell'Azienda ULSS 14 di Chioggia.

Art. 2 Obblighi dell'erogatore

L'erogatore:

1. garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
2. garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;
3. si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
4. si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale per la branca accreditata, e del CVP (catalogo veneto del prescrivibile) rimodulate, eventualmente, previa consultazione tra le parti;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo;
 - rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - la struttura privata deve essere in grado di prendere in carico la ricetta rossa secondo le regole di dematerializzazione previste dalla normativa vigente;
 - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
 - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero.

Art. 3 Obblighi dell'azienda

L'azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il termine concordato tra le parti di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta.
Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi al pagamento stesso , risultassero non dovute o dovute solo in parte;
- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

- In coerenza con le clausole pattizie di cui al protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritto il 9.01.2012 da Regione Veneto, Unione Regionale delle province del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n. 357 del 3 aprile 2012, l'Azienda dovrà acquisire idonea certificazione antimafia.

Art. 4 Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata di anni due a decorrere dal 1.01.2016 fino al 31.12.2017. La revisione del budget, in vigore del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione delle prestazioni da erogare così come individuate al punto 4 dell'art. 2.

Non è ammessa proroga automatica.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 5 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

- a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell'azienda, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive previa acquisizione del parere favorevole del Commissario dell'ULSS 14 di Chioggia (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda Ulss competente territorialmente. L'Azienda Ulss si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;
- c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore previamente accertato dall'azienda, determina l'avvio della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell'Aulss.
- d) sono cause di risoluzione del contratto e determinano l'impossibilità a pagare le prestazioni effettuate, il mancato rispetto delle regole in tema di Laboratorio di rete, come sopra evidenziato e il mancato adempimento delle regole di dematerializzazione previste dalla normativa vigente.
- e) E' causa di risoluzione del contratto l'esito positivo derivante dall'acquisizione della idonea certificazione antimafia da parte dell'Azienda ULSS 14 di Chioggia, prevista dalla DGR 1923/2015 i

Art. 6 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 7 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Art. 8 Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 26 Aprile 1986 n. 131 e s.m.i. a cura ed a spese della parte richiedente. L'imposta di bollo del presente atto è a carico di entrambe le parti.

Art. 9 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

FIRMATO

PER L'AZIENDA ULSS N. 14 DI CHIOGGIA

IL COMMISSARIO

Dott. Giuseppe Dal Ben

PER L'EROGATORE

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Dott. Federico Regazzo

Allegato 1

ALLEGATO ALL'ACCORDO CONTRATTUALE

PRESTAZIONI IN CONTRATTO

TRA AZIENDA ULSS14 DI CHIOGGIA E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO:
STRUTTURA SANITARIA DITTA DATA MEDICA PADOVA S.p.a. CON SEDE IN PADOVA VIA
ZANCHI, 89 , NEI LOCALI DI CAMPO MARCONI, 24 CHIOGGIA (VE) E PUNTO PRELIEVI DI
VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ N. 65/a CAVARZERE (VE)

ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2017

VOLUME ANNO: 2016 p 564.300,00

VOLUME ANNO: 2017 p 564.300,00

Branca specialistica 03 MEDICINA DI LABORATORIO: Come previsto dalla DGRV 1923 del 23 dicembre 2015 il Budget assegnato per il biennio 2016/2017 è comprensivo delle quote di partecipazione alla spesa ed al netto degli introiti derivanti dalle quote fisse per ricetta di cui all'art. 17, comma 6, del D.L. 98 del 6.07.2011, come convertito dalla L. 111 del 15 luglio 2011.

Il presente schema riassume le prestazioni sanitarie ambulatoriali che rientrano nel contratto tra Azienda ULSS n. 14 di Chioggia e Data Medica Padova S.p.a.

Possono essere erogate in virtù del presente Accordo:

- possono essere erogate tutte le prestazioni previste per la branca di appartenenza dal Nomenclatore Tariffario Regionale in vigore e s.m.i. In particolare relative all'applicazione del CVP (catalogo Veneto del Prescrivibile) regionale.
- Prelievi domiciliari in n. Max di 15 a settimana. L'organizzazione e le modalità di esecuzione dei prelievi domiciliari, saranno concordati con il Servizio di Assistenza Domiciliare dell'Azienda ULSS 14 di Chioggia.

FIRMATO

PER L'AZIENDA ULSS N. 14 DI CHIOGGIA

Il COMMISSARIO

Dott. Giuseppe Dal Ben

PER L'EROGATORE

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Dott. Federico Regazzo